

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

5.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BRASCHI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi. (N. 71) (Seguito della discussione)</b> . . . . .	45
PRESIDENTE - GULLO, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle foreste</i> - ANTONELLI, <i>Relatore</i> - GRASSI - SANSONI - BONOMI PAOLO - FABBRÌ LUIGI - SALIVETTO - ROSSI DORIA - CORAZZIN - MANCINO.	

**La seduta comincia alle 10.30.**

*(Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Gullo. È anche presente, debitamente autorizzato, il Consultore Carbonari).*

CALIGARIS CLEMENTINA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi. (N. 71).**

PRESIDENTE ringrazia il Ministro Gullo di aver voluto aderire, intervenendo alla seduta, al desiderio espresso dalla Commissione.

Riassumendo la discussione svoltasi nella seduta precedente, pone in rilievo il contrasto

tra il provvedimento odierno e quello precedente del 5 aprile 1945; mentre infatti in quest'ultimo si parlava di semplice utilizzazione di boschi, in quello in esame si comprende anche il taglio in loco di piante sparse o di alto fusto, cioè di vera e propria compra-vendita. Pertanto è sembrato che la connessione che si è voluta stabilire tra i due provvedimenti non esistesse, trattandosi di due materie differenti.

Il Consultore Antonelli, Relatore, aveva presentato alcune proposte di emendamenti, sulle quali la Commissione non ha preso alcuna decisione, avendo prima voluto ascoltare il parere del Governo. Una delle questioni più discusse è stata quella se il provvedimento dovesse comportare la revisione, oppure la rescissione dei contratti.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ritiene necessario chiarire gli scopi che si sono voluti conseguire con il decreto in esame. Da lungo tempo pervenivano pressanti richieste da parte degli enti pubblici, comuni, istituti di beneficenza e di assistenza, perché si provvedesse alla grave situazione determinatasi nei bilanci riguardo alla tenuta dei canoni dei loro fondi rustici, in relazione al diminuito valore della moneta.

Si provvide allora con l'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, col quale si autorizzarono i suddetti enti a rescindere i contratti stipulati a lunga scadenza. Nella formulazione

dell'articolo si pensò di fare anche presenti le condizioni nelle quali tali enti si trovavano, per quanto riguardava i boschi. Ma, mentre per i fondi rustici si doveva parlare di locazione, per i boschi la parola non aveva senso. Si pensò allora di usare la parola generica «utilizzazione», perché comprensiva, oltre che della locazione, di altre forme di contratto. Ma, appena entrato in vigore il provvedimento, sorsero dubbi sul significato da attribuire a quest'ultima dizione. L'Avvocatura generale dello Stato, interpellata in proposito dal Ministero, si espresse nel modo seguente:

« Questa Avvocatura generale dello Stato ritiene che l'interpretazione restrittiva dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, non trovi fondamento né nella lettera né nello scopo della norma. Non nella lettera, perché l'articolo 8 non contiene il divieto di sciogliere i contratti prima della scadenza dell'annata agraria in corso, ma l'autorizzazione invece a risolvere tutti i contratti in genere alla scadenza dell'annata agraria 1944-45; non nello spirito, perché, evidentemente, il provvedimento trae motivo dalla volontà di liberare gli enti pubblici, proprietari della più gran parte del patrimonio boschivo nazionale, dal vincolo dei contratti che per la svalutazione della moneta e le gravi oscillazioni del mercato non corrispondono più all'equilibrio economico dei tempi in cui furono stipulati »

« Ben altro dubbio è sorto a questa Avvocatura generale per l'interpretazione da darsi all'articolo stesso in relazione ai contratti di utilizzazione boschiva da comprendersi nel citato articolo 8. Ed invero se giustamente, secondo le stesse parole dell'Avvocatura di Catanzaro, il termine «utilizzazione» adoperato dal legislatore è generico e lo sfruttamento del legname costituisce appunto la principale e più comune utilizzazione boschiva, non deve trascurarsi d'altra parte il fatto che normalmente detto sfruttamento avviene con contratti di vendita, mentre tutto l'assieme del cennato decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, regola i contratti di affitto, di guisa che si potrebbe supporre che solo ai contratti di locazione si sia voluto far riferimento.

« Questa Avvocatura generale non ritiene per altro che tale interpretazione sia esatta, essendo evidente che, dati appunto gli scopi perseguiti dal legislatore, più che ai contratti di locazione la citata norma si sia voluta invece riferire a tutti i contratti in

genere relativi allo sfruttamento dei boschi, ed a ciò induce anche lo stesso uso della parola «utilizzazione» anziché locazione, e la considerazione che, se giusta l'articolo 812 del codice civile, la vendita della legna ancora in piedi è ammessa come vendita di mobile, pur tuttavia tale vendita si attua solo al momento dell'abbattimento e cioè appunto dell'utilizzazione.

« Comunque, data la rilevanza che la questione può rivestire nei confronti di tutti gli enti pubblici, anche in relazione alla gravità delle conseguenze che potrebbero derivare da una eventuale diversa interpretazione che in merito alla risoluzione dei contratti desse la giurisprudenza, sembra opportuno che sulla questione stessa si pronuncino codesto Ministero ».

Poiché con tale parere si lasciava ancora in ombra il mezzo con il quale il Ministero avrebbe potuto provvedere per risolvere la questione, si pensò di chiedere il parere anche dell'ufficio legale del Ministero, che rispose con la seguente lettera:

« Si comunica che viene preso in considerazione il parere per il quale si renderebbe opportuno che la portata dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, fosse precisata con altra norma legislativa.

« Sembra intanto che, per tutte le ragioni esposte nella lettera dell'Avvocatura generale dello Stato, nella generica e comprensiva parola «utilizzazione», debba ritenersi compreso qualsiasi contratto che comunque preveda lo sfruttamento dei boschi ed in particolare quello di compra-vendita del materiale legnoso, e mentre si ravvisa che a seguito dello scioglimento l'acquirente abbia diritto ad ottenere il rimborso delle spese che egli avesse già erogate per l'esecuzione del contratto, d'altra parte occorre rilevare che i contratti in esame non sono sciolti di diritto, ma sono soltanto sottoposti alle eventuali liti dello scioglimento, il che lascia comprendere che gli enti i quali sono per legge autorizzati allo scioglimento, dovranno ponderatamente considerare l'opportunità, oppure no, di servirsi della facoltà loro concessa; e poiché la norma legislativa ha sostanzialmente inteso riparare al grave danno che sarebbe agli enti stessi derivato dal fatto della alienazione dei boschi per un prezzo ritenuto attualmente irrisorio, si intende che gli enti ben provvederanno al proprio interesse e a quello generale nazionale, quante volte riusciranno a conseguire il fine di una vantaggiosa revisione dei prezzi mediante

accordi diretti con i loro contraenti. Della autorizzazione gli enti non dovranno dunque inconsideratamente e normalmente far uso, ma essa deve piuttosto costituire un mezzo efficiente per indurre i contraenti a modificare bonariamente e senza ricorrere a vertenza giudiziaria, sempre deleteria per entrambi le parti, i prezzi e a stabilirli nella misura ritenuta equa in rapporto alla svalutazione monetaria».

Per questo motivo fu decisa l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo, che fosse di chiarimento al precedente, apportando al medesimo tempo delle correzioni di forma come quella relativa alla dizione «annata agraria», che era usata impropriamente in tutti i casi, anche per lo scioglimento dei contratti di utilizzazione boschiva, per i quali si deve usare più giustamente il termine «annata silvana». Altra lacuna era rappresentata dal fatto che nel caso in cui il cessionario avesse avuto la gestione dei boschi non dal proprietario, ma in seguito requisizione, avrebbe potuto eccepire che il comune, con il quale non aveva mai trattato, non aveva la facoltà di sciogliere il contratto. A tale inconveniente si è cercato di ovviare col disposto dell'articolo 2.

Ritiene di aver fornito con ciò alla Commissione le spiegazioni e gli elementi necessari per la comprensione del provvedimento

ANTONELLI, *Relatore*, rileva come il decreto del 5 aprile 1945 sia stato formulato in modo impreciso, con errori di forma e di sostanza. Infatti, nel decreto stesso, che riguarda la proroga e la revisione dei contratti agrari, fu inserita all'articolo 8 la norma per lo scioglimento delle utilizzazioni boschive, che non aveva alcun riferimento con le altre disposizioni. Per ovviare a tale errore, dovuto soprattutto alla poca precisazione dell'ufficio legislativo del Ministero, fu emanato un provvedimento che, invece di rimediare agli inconvenienti del precedente, è venuto a crearne dei più gravi.

Per tali considerazioni il provvedimento dovrebbe essere respinto; ma trattandosi di aiutare gli enti pubblici e gli istituti di beneficenza che si trovano in disastrose condizioni finanziarie, ha proposto alcuni emendamenti, con i quali, pur non rimediaendosi del tutto agli inconvenienti, si darebbe al provvedimento una maggior chiarezza, anche dal punto di vista giuridico.

Gli emendamenti proposti sono i seguenti:

1°) all'articolo 1, primo comma, aggiungere le parole: «comprese le utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte

dall'amministrazione forestale o di concessioni in qualsiasi modo avvenute, vengano comunque eseguite da terzi»;

2°) all'articolo 2 sostituire il seguente: «Qualora l'ente si avvalga della facoltà di rescissione del contratto, dovrà sottoporlo ad una commissione paritetica di rappresentanti dell'ente stesso e della ditta interessata per la revisione dei prezzi e dei canoni e per le modalità inerenti al contratto. Detta commissione sarà presieduta dal comandante del Corpo forestale o da chi per esso».

GRASSI osserva che, dopo aver ascoltato il parere dell'Avvocatura dello Stato e quello dell'ufficio legislativo del Ministero, non esiste alcun dubbio che il provvedimento, più che una vera e propria interpretazione, costituisca piuttosto un'applicazione estensiva della precedente disposizione. In tal caso sarebbe forse più opportuna, a suo avviso, la formulazione di un decreto completamente indipendente, sulla falsariga dell'articolo 1467 del Codice civile, il quale stabilisce che: «Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto; la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».

In un provvedimento di nuova formulazione, ammettendosi la possibilità di addvenire ad una revisione dei canoni, si potrebbero comprendere anche le proposte fatte dal Senatore Einaudi.

SANSONI si dichiara per principio contrario alla rescissione dei contratti di compravendita in tale settore, nel ragionevole timore che essa potrebbe venire estesa in tutti i campi.

Come è stato giustamente osservato, vi è già la disposizione dell'articolo 1467 del Codice civile, che prevede la rescissione dei contratti di compravendita nel caso di lesione, quando cioè si sia manifestato uno squilibrio fra i contraenti; con la creazione di un nuovo decreto che comporta per tutti i casi la facoltà della rescissione, questa potrà aver luogo anche quando la lesione non si sia verificata. Con ciò si correrebbe il rischio di peggiorare le condizioni degli enti pubblici, i quali sarebbero portati a rescindere i contratti, anche se convenienti, senza poter prevedere quale potrebbe essere il gettito dei nuovi. Inoltre nell'odierno provvedimento,

con l'articolo 3, si dà all'autorità giudiziaria la competenza per decidere sulle controversie derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 del precedente decreto, nel quale tale competenza era affidata ad una speciale commissione. Se si è quindi di avviso di ritornare alla magistratura ordinaria, non vi sarebbe ragione di non seguire la strada maestra del Codice.

Si dichiara perciò contrario, in quanto superfluo, allo schema di provvedimento legislativo, tranne che alla disposizione dell'articolo 2, nella quale si provvede per i casi di requisizioni.

Concludendo, raccomanda al Ministro che i decreti siano fatti in senso convergente, unico, vale a dire fine a se stessi e non ingranati con altre materie, come spesso è accaduto negli ultimi tempi.

BONOMI PAOLO ritiene che la questione fondamentale da risolvere sia se si debba estendere o meno il principio della rescissione anche ai contratti di compra-vendita di boschi.

Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate circa gli impianti installati, ha già rilevato, nella precedente seduta, come le spese relative siano già state ammortizzate, e forse non una volta soltanto, mentre i bilanci degli enti pubblici e delle opere pie sono quasi tutti in *deficit*.

Nulla vieta, del resto, che siano gli stessi industriali di ieri a rinnovare i contratti su basi diverse: nel caso che l'accordo non sia possibile, si addiverrà all'asta pubblica.

Si dichiara quindi favorevole al principio della rescissione dei contratti anche di compra-vendita e all'approvazione del provvedimento, con il quale si porrà finalmente un freno agli infiniti abusi commessi in questo campo, specialmente per effetto dei contratti stipulati dalla milizia forestale.

Ai Consultori che hanno sostenuto che per il regolamento della materia è sufficiente l'articolo 1467 del Codice civile, obietta che la procedura del citato articolo è talmente lunga che, nella maggior parte dei casi, i comuni e le opere pie hanno preferito rinunciare a far valere i loro diritti.

Concludendo, osserva che la perequazione proposta dal Senatore Einaudi, nella proporzione da uno a sei, è inadeguata, dato che il legname, dal 1942 ad oggi, è aumentato non di sei ma di sessanta volte.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dopo aver ribadito le gravi condizioni in cui si trovano i comuni e le opere pie, specie nell'Italia meridionale e nel Lazio, esprime l'avviso che per risolvere la questione

non era possibile mettere tali enti in condizioni di dover perseguire lunghissimi giudizi attraverso la magistratura ordinaria, ma era necessario un provvedimento eccezionale.

Fa notare d'altra parte al Consultore Sansoni che, annullando l'attuale provvedimento, resterebbe pur sempre in vigore il precedente decreto, il quale, con la dizione dell'articolo 8, autorizza già di per sé la rescissione anche dei contratti di compra-vendita; e molti comuni hanno già provveduto in tal senso.

Alle preoccupazioni espresse dal Consultore Grassi nei riguardi degli industriali, risponde che, oltre il fatto che essi hanno realizzato enormi guadagni, con la fissazione di una speciale norma a loro favore si verrebbe a creare una disparità di trattamento con quegli affittuari che, non essendo coltivatori diretti, si sono visti rescissi i contratti di fitto e hanno dovuto abbandonare le loro attrezzature.

GRASSI osserva che, mentre per questi affittuari si trattava di contratti scaduti, per i quali era già terminato l'ammortamento degli impianti in relazione della durata dell'affitto, per gli industriali del legname si tratta di contratti tuttora in attesa di svolgimento. La situazione è quindi totalmente diversa.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, risponde che gli affittuari erano per lo più convinti della possibilità di prorogare i contratti e che il loro problema era egualmente angoscioso, date le difficoltà di trovare un altro fondo dove spostare le loro grosse attrezzature. Se oggi si andasse incontro, per un caso assolutamente analogo, agli interessi degli industriali, si risveglierebbero immediatamente tutte le lagnanze e le richieste di quegli affittuari.

Propone quindi alla Commissione di approvare lo schema di provvedimento e prega il Consultore Antonelli di rinunciare alle sue proposte di emendamento, tenendo anche presente che il cessionario, ove il suo diritto venga lesa, può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria, per il disposto dell'articolo 3.

GRASSI dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento; chiede tuttavia che vi siano inserite delle modifiche che rispondano all'ultimo comma dell'articolo 1467 del Codice civile, nel senso che sia ammessa la possibilità di evitare la risoluzione del contratto, offrendo di modificarne equamente le condizioni.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, rileva che tale norma, se inserita

come obbligo, darebbe luogo a lunghissimi giudizi; se prevista come semplice facoltà, non provvista di sanzioni, sarebbe assolutamente priva di valore. Era sua intenzione diramare una circolare ai comuni, affinché, ove esista la possibilità di accordo con gli attuali concessionari, i contratti non vengano rescissi ma rinnovati. Nota inoltre che, mentre da parte degli affittuari continuano a pervenire lamentele e reclami, nessuna protesta è stata avanzata dai concessionari di contratti boschivi. Questo dimostra che, per lo più, gli industriali e gli enti pubblici hanno trovato un punto di accordo.

ANTONELLI, *Relatore*, è spiacente di non poter aderire alla richiesta del Ministro.

In merito ai guadagni degli industriali, teme si voglia troppo generalizzare. Fa l'esempio di un industriale che abbia comperato un bosco dopo l'emissione del decreto del 1945, installandovi una segheria. Domanda in quali condizioni verrà a trovarsi quando, con l'odierno decreto, si vedrà rescisso il contratto e annullata la concessione.

Insiste, quindi, sugli emendamenti da lui proposti, con i quali, pur conservando lo spirito del decreto, vengono eliminati molti degli inconvenienti in esso contenuti.

SANSONI desidera fare talune osservazioni che non hanno lo scopo di difendere la classe degli industriali, ma di ottenere che la legge si informi a concetti giuridici e non aprioristici.

Rileva che, mentre per gli affittuari del Centro e del Meridione d'Italia la rescissione dei contratti aveva avuto un preavviso nel decreto del giugno 1944, che stabiliva lo scioglimento per la fine dell'anno, per gli affittuari del Nord la rescissione è venuta immediata, dopo la liberazione, tanto che gli stessi proprietari si preoccuparono che sostituendo la vecchia classe degli affittuari agrari, che ha sempre dato così buona prova, con gente nuova, ne potesse derivare un danno alla produzione.

Ritiene, quindi, l'odierno provvedimento oneroso ed inutile in quanto, o il vecchio decreto viene applicato nei limiti dei contratti di affitto, e allora non è necessario un nuovo provvedimento, o si applica un concetto giuridico nuovo, comprensivo dei contratti di compra-vendita, ma a questo egli si deve opporre. Infatti, dando la possibilità di rescissione anche per i contratti di compra-vendita, non vi sarebbe sicurezza in nessun campo, senza contare che in caso di onerosità la materia è già prevista e regolata nell'articolo 1467 del Codice civile. All'obiezione

che la magistratura ordinaria è una via troppo lunga da seguire, risponde che anche nel decreto in esame, articolo 3, si demanda all'autorità giudiziaria di decidere su tutte le controversie, e la strada sarà altrettanto lunga. A tale proposito non comprende come gli industriali lesi potrebbero ricorrere, se è la legge stessa che sancisce il diritto degli enti pubblici di sciogliere il contratto in tronco. Il diritto degli industriali verrebbe in questo caso ad essere contrario alla legge.

Si deve, infine, considerare che allargando la possibilità di rescindere i contratti con le opere pie, o con gli istituti di beneficenza e di assistenza, col tempo nessuno vorrà più fare contratti a lunga scadenza con tali enti, data la facilità con cui potrebbero poi essere sciolti.

FABBRI LUIGI osserva che, ammettendo il principio della revisione voluto dal Relatore per la difesa degli impianti degli industriali, si mettono in difficoltà gli enti stessi che sarebbero obbligati a trattare unicamente con il vecchio affittuario, mentre con la rescissione avrebbero maggiori possibilità di ottenere canoni più elevati mediante le aste pubbliche che verrebbero bandite.

Per quanto concerne la commissione proposta dal Relatore per risolvere le vertenze, non crede che le sia facile addivenire ad un accordo e che allora tanto varrebbe rimettersi alla autorità giudiziaria.

ANTONELLI, *Relatore*, risponde che la procedura davanti alla magistratura ordinaria sarebbe molto più lunga.

GRASSI, dichiarandosi favorevole al disegno di legge, propone che l'articolo 1 venga formulato nel senso di far chiaramente comprendere che trattasi di una estensione e non di una interpretazione.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, non avrebbe nulla in contrario ad accettare tale proposta se, in dipendenza del decreto originario, molti contratti non fossero già stati risolti. Con la nuova formulazione, gli interessati potrebbero adire l'autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che i contratti non sarebbero stati giustamente risolti.

GRASSI, trattandosi di una situazione di fatto, non insiste sulla proposta di emendamento.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, circa la proposta del Consultore Sansoni, che incide sulla natura del provvedimento, in quanto egli non ammette la rescissione dei contratti di compra-vendita, ritiene che dovrà pronunciarsi la Commissione. Circa le proposte del Relatore Antonelli, gli sembra

che con le modifiche introdotte all'articolo 2 si venga a distruggere gran parte dell'efficacia del provvedimento. Infatti, stabilendo che i contratti possono essere risolti soltanto dopo aver ascoltato il parere di una commissione, si rende vana la disposizione, in quanto, se questa stabilisse che il contratto non debba essere rescisso, l'ente non potrebbe agire diversamente.

ANTONELLI, *Relatore*, propone di inserire l'emendamento in forma facoltativa, sostituendo alla parola « dovrà » la parola « può ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, risponde che sarebbe la stessa cosa, in quanto l'ente dovrebbe sempre attendere il responso della Commissione, mentre è più opportuno lasciargli la più ampia facoltà di rescindere i contratti. Le ditte potranno avere sempre la rivalsa delle spese sostenute per gli impianti, ricorrendo alla norma generale del Codice, per cui chiunque subisca un danno può ricorrere al giudice per ottenerne il risarcimento. Non si può concedere più di questo, se si vuole che la questione possa essere risolta con giustizia.

ANTONELLI, *Relatore*, modificherebbe allora il testo dell'articolo 2 nel seguente modo:

« Qualora l'ente si avvalga della facoltà di rescissione dei contratti, per le modalità derivanti ed inerenti a questa rescissione, dovrà sottoporre ad una commissione, ecc. ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, rileva che anche da una tale formulazione potrebbero sorgere infinite controversie.

Ricorda che nella commissione stabilita dal decreto originario, avendosi di mira la risoluzione delle questioni riflettenti i fondi rustici e non i boschi, non si erano quindi compresi i rappresentanti dei comuni e degli industriali. Per questo motivo, non avendo gli industriali una rappresentanza vera e propria, fu deciso di demandare la competenza delle controversie, in materia di contratti boschivi, all'autorità giudiziaria ordinaria.

SANSONI osserva che si sarebbe potuto fare intervenire alle sedute della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato agrario.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ritiene che forse sarebbe stato più opportuno un rappresentante dell'Amministrazione forestale.

Dichiara ad ogni modo di non essere affatto sfavorevole alla istituzione di una commissione, che fosse formata però in modo da poter rispondere a tutte le esigenze.

ANTONELLI, *Relatore*, propone che l'articolo 3 venga così formulato:

« Ogni controversia derivante dall'applicazione così dell'articolo 8, comma terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, come del presente decreto, sarà decisa da una commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due parti interessate e presieduta dal comandante la sezione del Corpo delle foreste o da chi per lui ».

GRASSI è d'opinione di includervi un rappresentante del Ministero dell'industria.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ricorda che la facoltà concessa dall'articolo 2 al Corpo forestale è stata determinata dal fatto che esso si era sempre incaricato delle modalità e condizioni dei precedenti contratti. Per tale ragione si è ritenuto opportuno che a proporre l'azione di rescissione fosse lo stesso ente, quando ne sia richiesto dagli enti pubblici interessati.

ANTONELLI, *Relatore*, ritiene che in tal caso si dovrebbero sopprimere all'articolo 2 le parole: « di sua iniziativa ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non aver nulla in contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE fa presente al Ministro che da vari Consultori è stato chiesto che cosa sia avvenuto del decreto relativo alla riforma del Corpo forestale.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, informa che il decreto, modificato in talune parti, è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, per poi tornare all'esame della Commissione.

BONOMI PAOLO desidera avere due chiarimenti dal Ministro: il primo circa il provvedimento relativo alle terre incolte che è stato pubblicato nel suo testo originale, senza che sia stato tenuto presente il parere della Commissione; il secondo circa la dichiarazione di incostituzionalità, da parte del Tribunale di Catania, del decreto che sdoppia il prezzo del panè. Sembra che attualmente la questione sia pendente presso la Cassazione.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura, e delle foreste*, per quanto riguarda la dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento citato, risponde che il Ministero ritiene che la disposizione debba essere applicata e si spera che la suprema magistratura si orienti in tal senso. È difficile poter dire quello che dovrebbe essere deciso se si dovesse arrivare alla dichiarazione definitiva di incostituzionalità del provvedimento; chiede in proposito quale sia il parere della Commissione.

Per quanto riguarda la pubblicazione del decreto sulle terre incolte, per la quale è stata presentata in Assemblea plenaria una interrogazione da parte del Consultore Salivetto, ritiene suo dovere fornire una risposta esauriente alle giuste lamentele fatte. Il provvedimento, nella imminenza delle semine, su decisione del Consiglio dei Ministri, fu pubblicato prima di essere sottoposto al parere della Consulta. Si pensò però di inviarlo egualmente alla Commissione per poter tener conto delle eventuali osservazioni o proposte in sede di rielaborazione di tutta la materia, essendo intendimento del Ministero di fare un testo unico.

SALIVETTO, premettendo che l'interrogazione dovrà aver luogo in Assemblea plenaria, osserva che, mentre il decreto fu pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* il 22 dicembre 1945, la discussione sullo schema di provvedimento fu svolta dalla Commissione nella seduta del 23 novembre.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, risponde che la Corte dei conti aveva trattenuto il decreto per la registrazione per oltre due mesi; infatti il provvedimento, che porta la data del 5 ottobre, fu registrato solamente il 17 dicembre.

ROSSI DORIA ringrazia il Ministro dei chiarimenti forniti, ma non si dichiara tuttavia soddisfatto, perché se la Commissione fosse stata a conoscenza che il decreto era già in via di pubblicazione, la discussione, piuttosto che sul decreto stesso, avrebbe vertito sulle linee generali e sarebbe stata certamente più proficua per il lavoro che il Ministero si propone di compiere.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, assicura che il testo unico sarà sottoposto all'esame della Commissione, che potrà in quella sede fare tutte le osservazioni del caso. Dichiarò di non comprendere come la Commissione non sia stata avvertita, prima della discussione, della decisione presa dal Consiglio dei Ministri circa la pubblicazione immediata del decreto.

GRASSI domanda al Ministro se le osservazioni fatte non potrebbero essere inserite nella legge, come avveniva per i decreti-legge in sede di conversione in legge.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che il caso è diverso, e che sarebbe necessario fare un nuovo decreto. Dichiarò che le osservazioni fatte dalla Commissione sono molto importanti e che saranno tenute presenti in ogni caso dal Ministero.

CORAZZIN raccomanda alla Presidenza della Commissione che, prima di sottoporre

a questa altri provvedimenti, si informi se si tratti di provvedimenti approvati, o no.

PRESIDENTE, prima di passare alla discussione degli articoli, mette ai voti la proposta del Consultore Sansoni di respingere il provvedimento

(*Non è approvata*).

Dà lettura degli articoli.

GRASSI, all'articolo 1, chiede se siano necessarie le parole « di qualsiasi natura ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ritiene che una chiarificazione in tal senso sia, se non necessaria, almeno opportuna.

(*L'articolo 1 è approvato nel testo ministeriale*).

GULLO, *Ministro dell'Agricoltura e delle foreste*, all'articolo 2, precisa che vi è stata prevista l'iniziativa del Corpo forestale, poiché poteva verificarsi che il sindaco, o il dirigente dell'ente, potesse mettersi d'accordo per conto suo con l'affittuario ai danni dell'ente pubblico e quindi sembrava che il caso meritasse un rimedio. L'articolo assume quindi un carattere prudenziale.

MANCINO propone che l'articolo 2 sia così formulato: « Il Corpo forestale, su richiesta delle parti, ecc. ».

SANSONI osserva che sarebbe sufficiente togliere le parole: « di sua iniziativa ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di accettare l'emendamento.

(*L'articolo 2 è approvato con la soppressione delle parole di sua iniziativa*).

GRASSI, all'articolo 3, propone di modificarlo nel modo seguente:

« Ogni controversia derivante dall'applicazione così dell'articolo 8, comma terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, come del presente decreto, è deferita ad una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta dai due rappresentanti delle parti e presieduta dal comandante la sezione del Corpo delle foreste ».

ANTONELLI, *Relatore*, ritiene opportuno aggiungere le parole: « o chi per esso ».

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, propone che siano le due parti a nominare il presidente; in caso di disaccordo, il presidente sarà il comandante del Corpo delle foreste.

SANSONI, data la molteplicità delle questioni giuridiche connesse con lo scioglimento dei contratti, darebbe la presidenza della commissione ad un magistrato, assistito dagli ispettori agrari.

GULLO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ritiene che in tal modo si avrebbe un vero e proprio arbitrato, poiché il magistrato sarebbe nominato di volta in volta.

BONOMI PAOLO si dichiara contrario a dare la presidenza al comandante del Corpo delle foreste.

PRESIDENTE ritiene che la formula potrebbe essere la seguente:

« Ogni controversia derivante dall'applicazione così dell'articolo 8, comma terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, come del presente decreto, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto dai rappresentanti delle due parti interessate e presieduto da un presidente da nominarsi di comune accordo. In mancanza d'accordo, il presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del Tribunale locale ».

GRASSI propone la dizione: « In caso di disaccordo, il presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del Tribunale ».

SANSONI propone di aggiungere alle parole: « collegio arbitrale » la dizione « senza vincolo di procedura ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 così formulato:

« Ogni controversia derivante dall'applicazione così dell'articolo 8, comma terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, come del presente decreto, sarà decisa da un collegio arbitrale inappellabile e senza vincolo di procedura, composto dai rappresentanti delle due parti interessate, che nomineranno un presidente. In caso di disaccordo, il presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del Tribunale locale. Interverrà alle sedute del collegio, con voto consultivo, il rappresentante del Corpo forestale della provincia ».

(È approvato — Anche l'articolo 4 è approvato).

La Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo, con gli emendamenti approvati.

**La seduta termina alle 13.**